



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat de la Santé, du Bien-être et des Politiques sociales Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali

Réf. n° - Prot. n. 25360/ASS V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

<

15 LUG 2009



Alla Piccola Casa della Divina Provvidenza -Cottolengo (Microcomunità) Loc. Tromen, n. 9 11027 Saint Vincent AO

e, p.c.

All'Ufficio anziani Direzione politiche sociali Assessorato sanità, salute e politiche sociali SEDE

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 1845 in data 03 luglio 2009.

Con la presente si trasmette – per opportuna informazione e per quanto di competenza - copia della deliberazione della Giunta regionale n. 1845 in data 03 luglio 2009, recante: «Autorizzazione alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, di Saint-Vincent, all'esercizio di una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani di terzo livello, per ventidue posti letto, sita nel Comune medesimo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2103/2004. ».

Distinti saluti.



All.: 1

Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales Dipartimento sanità, salute e politiche sociali Service des ressources – Bureau de la qualité Servizio risorse – Ufficio qualità

11100 Aoste 30, Rue J. B. de Tillier téléphone +39 0165274263-70 télécopie +39 0165274300

11100 Aosta Via J. B. de Tiller, 30 telefono +39 0165274263-70 telefax +39 0165274300 ll referente: a.delfino@regione.vda.it

www.regione.vda.it



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 luglio 2009

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di luglio dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e dodici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

# LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione:

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente Giuseppe ISABELLON Albert LANIECE Claudio LAVOYER Ennio PASTORET Laurent VIERIN

Si fa menzione che gli Assessori Marco VIERIN e Manuela ZUBLENA sono assenti giustificati alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° 1845 OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – COTTOLENGO, DI SAINT-VINCENT, ALL'ESERCIZIO DI UNA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI DI TERZO LIVELLO, PER VENTIDUE POSTI LETTO, SITA NEL COMUNE MEDESIMO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2103/2004.

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 recante "Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili e successive modificazioni ed integrazioni";

Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione, e che, all'art. 38, subordina ad autorizzazione della Giunta regionale la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali e l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie;

Richiamato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, che fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004, approvato con legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 che prevede, tra l'altro, l'individuazione complessiva dei fabbisogni strutturali e produttivi per l'esercizio delle attività svolte a soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 2103 in data 21 giugno 2004 relativa all'approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;

Dato atto che il Piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, ed in particolare l'obiettivo 25 – attività A - prevede l'estensione del regime autorizzativo a tutte le strutture e le attività sanitarie e sociali, come garanzia del livello qualitativo delle prestazioni, nonché l'applicazione e lo sviluppo del regime dell'accreditamento delle strutture, delle attività e dei professionisti in ambito sanitario e sociale;

Richiamata la deliberazione n. 597 in data 09 marzo 2007 recante: "Ulteriori determinazioni in merito all'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché all'offerta di posti nelle strutture adibite all'assistenza sanitaria riabilitativa residenziale ospedaliera ed all'assistenza socio-assistenziale residenziale per anziani, come previsto dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008";

Richiamata la propria deliberazione n. 2282 in data 23 agosto concernente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta;

Richiamati, in particolare, i punti n. 3, 4 e 5 del dispositivo della deliberazione di cui sopra, che prevedono i termini di 12 mesi e di 24 mesi dall'approvazione della stessa rispettivamente per una prima classificazione delle strutture e per la presentazione delle istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali socio-assistenziali per anziani relativamente alla parte organizzativa nonché il termine del 31 dicembre 2015 per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dal punto di vista strutturale;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 in data 10 gennaio 2008 recante: "Approvazione delle direttive agli enti gestori di servizi per anziani, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, a decorrere dal 1° gennaio 2008";

Richiamata la propria deliberazione n. 1557 in data 23 maggio 2008 concernente le modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 in data 23 agosto 2007;

Richiamata la propria deliberazione n. 3217 in data 07 novembre 2008 concernente l'approvazione della classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private;

Preso atto dell'istanza, pervenuta in data 09 febbraio 2009 prot. n. 4578/ASS, integrata dal legale rappresentante, Don Salotto Aldo, in data 25 maggio 2009 prot. n. 19169/ASS, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una struttura residenziale per anziani di 3° livello per ventidue posti letto, sita nel Comune di Saint-Vincent, Via Tromen, n. 9;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004, il dirigente medico della S.C. di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha espresso, con nota pervenuta in data 16 giugno 2009 prot. n. 21738/ASS, parere tecnico ed igienico-sanitario favorevole all'autorizzazione all'esercizio di attività socio-assistenziale nella struttura di cui trattasi;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004, il responsabile della struttura regionale competente in materia di attività socio-assistenziali ha espresso, con nota in data 17 giugno 2009 prot. n. 21775/ASS, parere tecnico ed organizzativo favorevole all'autorizzazione all'esercizio di attività socio-assistenziale nella struttura di cui trattasi;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'autorizzazione alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Saint-Vincent, all'esercizio di attività socio-assistenziale nella struttura adibita a microcomunità per anziani di livello N3, per ventidue posti, sita nel Comune di Saint-Vincent – Fraz. Tromen, n. 9, in considerazione del beneficio atteso in termini di soddisfacimento degli obiettivi, in attuazione del Piano socio-sanitario regionale in vigore;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009-2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio risorse del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli,

#### **DELIBERA**

- 1. di autorizzare la Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Saint-Vincent, all'esercizio di una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani di 3° livello, per ventidue posti letto, sita nel Comune medesimo, in Fraz. Tromen, n. 9, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1. è subordinata al rispetto di quanto segue:
  - a) il divieto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale, di apportare modificazioni alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla destinazione d'uso dei locali;
  - b) l'obbligo del mantenimento della struttura edilizia e delle attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l'osservanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;
  - c) l'obbligo dell'adozione delle misure di protezione dal contagio professionale da HIV indicate nel decreto del Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;
  - d) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che gli scarichi, che per composizione e per limiti di accettabilità non possono essere immessi nella fognatura urbana, siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento, in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori, al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante trasporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione o dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;
  - e) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effettuati in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
  - f) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che lo smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti punti d) e e) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- g) l'obbligo della comunicazione entro il termine di dieci giorni alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;
- 3. di stabilire che le attività e le prestazioni erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da personale in possesso della specifica abilitazione all'esercizio della professione in rapporto alle prestazioni svolte;
- 4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004, l'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione e che l'eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5. di stabilire che l'autorizzazione prevista dal precedente punto 1. non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;
- 6. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa da parte della Giunta regionale;
- 7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi previste dalla normativa vigente in materia di apertura al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi;
- 8. di stabilire che, a seguito dell'emanazione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione in materia di requisiti strutturali ed organizzativi per l'esercizio di attività socio-educative per la prima infanzia, il titolare della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;
- 9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, alla struttura regionale competente in materia di anziani e alla Piccola Casa della Divina Provvidenza.

MO/

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Augusto ROLLANDIN

### IL DIRIGENTE ROGANTE Livio SALVEMINI

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE Livio SALVEMINI